



# **REGOLAMENTO SULLA COOPERAZIONE SOCIALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 123 DEL 8 OTTOBRE 2001**

**(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL' ATTIVITA' CONTRATTUALE CC. N. 20/2011)**

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento fissa le modalità ed i criteri per l'affidamento della fornitura di beni e/o servizi alle Cooperative Sociali.

## **ART. 2 - SOGGETTI**

1. Possono risultare affidatari della fornitura di beni e/o servizi per il Comune di Genova, le Cooperative di cui agli art. 1) e 5) della Legge 381/91, così come modificato dalla Legge n. 52 del 06.02.1996 (Legge Comunitaria 1994), e i loro consorzi di cui all'art. 8, iscritti all'albo regionale delle Cooperative Sociali da almeno novanta giorni o in possesso dei requisiti di iscrizione all'albo stesso per quanto riguarda analoghi organismi con sede in altri Stati della U.E. (tutti di seguito denominati cooperative)
2. I consorzi sono tenuti ad adempiere le prestazioni con mezzi propri o per mezzo di una o più cooperative consorziate, dandone comunicazione agli uffici competenti.
3. Eventualmente possono essere ammesse alle procedure concorsuali previste dal presente regolamento solo le Cooperative e/o loro Consorzi che abbiano acquisito un'esperienza coerente ed adeguata rispetto all'attività richiesta dal provvedimento di approvazione del Capitolato di gara.

## **ART. 3 - SERVIZI**

1. Possono essere oggetto di contratto con le cooperative sociali, nell'ambito delle scelte di programmazione deliberate dalla Civica Amministrazione contestualmente all'approvazione del Bilancio:
  - A) i servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;
  - B) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'occupazione di soggetti svantaggiati, il cui importo, stimato al netto d'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
2. Le motivazioni della scelta di avvalersi della cooperazione sociale per un determinato servizio - fornitura devono essere specificate nel provvedimento relativo.

## **ART. 4 - CONTRATTI**

1. Tutti i contratti di cui al presente regolamento devono contenere:
  - a. L'indicazione delle attività e le modalità di svolgimento;
  - b. la durata;

- c. I requisiti di professionalità del personale impiegato e del responsabile tecnico delle attività, il numero e le qualificazioni del personale, coerentemente con gli standard previsti dalla legislazione vigente;
  - d. Il numero ed il ruolo svolto nel servizio dagli eventuali volontari;
  - e. L'obbligo di applicazione del CCNL, specificato per gli istituti normativi ed economici da esso previsti, ai lavoratori, siano essi soci o dipendenti;
  - f. La determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
  - g. le forme e le modalità di verifica e vigilanza;
  - h. Il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
  - i. L'obbligo della stipula di idonea copertura assicurativa, per infortuni e responsabilità civile, relativamente al personale e agli utenti;
  - l. Le modalità attraverso le quali la cooperativa informa, in via ordinaria, sull'andamento dell'attività gestita, gli Uffici del Comune, con i quali si accorda per ogni necessità operativa;
  - m. Le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto del contratto;
2. Nella predisposizione del contratto relativo alla fornitura di beni e servizi:
- a. Deve essere prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro dei soggetti svantaggiati;
  - b. Devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità delle forniture sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite;
  - c. L'indicazione del numero, delle caratteristiche e delle professionalità dei lavoratori impiegati o che si intendono assumere, compresi i soggetti svantaggiati;
  - d. L'indicazione dei metodi da utilizzare da parte della cooperativa per lo svolgimento dell'attività di inserimento e di integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati con la specificazione delle caratteristiche tecnico-professionali del personale, interno od esterno, relativo al recupero delle persone svantaggiate.
3. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano il contratto assume la forma della concessione ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.
4. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione del contratto a partire dal giorno indicato nel provvedimento specifico.

#### **ART. 5 – PUBBLICIZZAZIONE E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. La volontà di stipulare un contratto con le cooperative per i servizi di cui all'art. 3 del presente regolamento, è pubblicizzata in una o più delle seguenti modalità:
  - a. Pubblicazione su G.U.R.I. E/o B.U.R.
  - b. A mezzo manifesti pubblici.
  - c. A mezzo stampa.
  - d. Mediante raccomandata a tutte le cooperative iscritte all'albo regionale.
  - e. Modalità differenti previste dalle vigenti o successive normative.

E' inoltre obbligatoria la pubblicazione del bando di gara sul sito Internet del Comune di Genova – Gare d'Appalto.

2. Le cooperative che intendono svolgere il servizio presentano specifico progetto.
3. Sono escluse le cooperative che si trovano in una delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa in materia di appalti e forniture pubblici.
4. Se la tipologia del servizio lo rende necessario vengono previsti fra i requisiti essenziali per poter presentare un progetto, oltre all'iscrizione all'albo regionale, specifiche professionalità del personale;
5. Qualora più cooperative concorrano per uno stesso servizio o per una stessa fornitura, l'affidamento ha luogo mediante comparazione dell'offerta sulla base dei seguenti elementi:
  - A) Servizi socio, assistenziali, sanitari, educativi:
    - a. Validità del progetto in relazione agli obiettivi e alle linee progettuali specificate dal Comune;
    - b. Modalità organizzative del servizio.
    - c. Qualificazione del personale, compresa formazione prevista.
    - d. Corrispettivo richiesto.
    - e. Prevista integrazione con la rete dei servizi educativi presenti sul territorio, in particolare con quelli direttamente interessati alla realizzazione del progetto.
  - B) Affidamento di attività diverse:
    - a. Modalità organizzative del servizio.
    - b. Numero dei soggetti svantaggiati impiegati.
    - c. Modalità di accompagnamento dei soggetti svantaggiati ed attività formative.
    - d. Corrispettivo richiesto.
6. Possono essere individuati elementi specifici aggiuntivi a quelli indicati al punto 5. nel provvedimento specifico.
7. Il peso da attribuire ad ogni elemento è stabilito dall'atto formale di autorizzazione del procedimento di selezione. In ogni caso, al corrispettivo richiesto/offerto, non è assegnato più del 20% del punteggio totale.
8. A parità di condizioni la scelta è determinata in base ai seguenti criteri di priorità:
  - A) attività svolta nel territorio su cui è previsto l'intervento.
  - B) l'attività svolta in forma regolare e continuativa nello specifico settore;ai quali la commissione di cui al successivo art. 7. Attribuisce specifici punteggi.
9. Per le forniture di servizi diversi da quelli socio assistenziali sanitari ed educativi per un importo non superiore a 77.469 Euro, pari a lire 150.000.000.=, i servizi comunali possono affidarli, previa gara informale, alle cooperative già fornitrici del Comune, aventi sede nel territorio comunale, richiedendo, in luogo del progetto, un'offerta sintetica.  
In questo caso ai fini dell'affidamento del contratto si valuta:
  - A) l'esperienza della cooperativa nel settore;
  - B) la congruità del numero di soggetti svantaggiati da impiegare nell'attività lavorativa;
  - C) le modalità di accompagnamento degli stessi.

D) il costo: in questo caso al corrispettivo richiesto è assegnato il 40% del punteggio globale.

## **ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo dovuto da parte del Comune per le prestazioni rese fa carico ai fondi iscritti a bilancio dei pertinenti servizi.
2. Le modalità di erogazione sono previste nei contratti relativi alle specifiche attività.
3. In fase di assegnazione del servizio, per la determinazione dei corrispettivi si fa riferimento ai criteri previsti dalla L.R. 23/93 e, specificamente,:
  - A) per i servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi:
    - a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle regionali che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio;
    - b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
  - B) per la fornitura di beni e servizi i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali o comunque ricerche di mercato.
4. In attesa dell'attuazione da parte della Regione di quanto previsto al comma 3. i corrispettivi, in fase di assegnazione, sono determinati tenendo conto dei seguenti parametri richiesti dalle caratteristiche del servizio:
  - A) del costo orario o annuale del lavoro così come fissato dal vigente CCNL delle cooperative sociali, del settore o categoria affine, ai fini della costruzione delle tabelle regionali di cui sopra. In caso di determinazione dei corrispettivi in presenza di CCNL scaduto e non ancora rinnovato si riconosce l'indennità per vacanza contrattuale convenzionalmente stabilito nello 0.50% della variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.
  - B) dal costo di gestione dal 7 al 10% calcolato sul lordo orario o annuale di cui al precedente punto A).
  - C) dal costo dei beni di consumo.
  - D) dal costo di ammortamento delle attrezzature in base alle relative tabelle.
  - E) dai mercuriali delle camere di commercio.
  - F) da eventuali altri elementi specifici.
5. Nelle analisi dei costi forniti dalle cooperative concorrenti i parametri devono essere nettamente distinti.
6. Nel caso di contratti pluriennali il corrispettivo, determinato come previsto ai punti precedenti, è adeguato, a decorrere dal secondo anno di durata del contratto stesso, nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.

7. Per i contratti già stipulati al momento dell'adozione del presente regolamento, l'adeguamento dei corrispettivi, secondo le modalità di cui al precedente punto 6., sarà applicato a decorrere dall'anno 2002.

8. L'adeguamento ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di intervenuti rinnovi del CCNL

#### **ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. Il provvedimento specifico per l'affidamento di servizio o fornitura prevede la costituzione di una commissione, formata da almeno tre componenti, per l'esame del progetto - offerta.

2. Fa parte della commissione almeno un tecnico, anche esterno al Comune, della materia trattata nel progetto.

#### **ART. 8 - FATTURE - LIQUIDAZIONI - PAGAMENTI**

1. Il pagamento dei servizi e/o forniture deve essere effettuato periodicamente, conseguente a presentazione di regolare fattura, supportata, qualora previsto, da idonea documentazione.

2. I singoli provvedimenti devono indicare il termine di liquidazione della fattura. Trascorso tale termine la cooperativa può richiedere il riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento nella misura del tasso di interesse legale.

#### **ART. 9 - DURATA DEI CONTRATTI**

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata pluriennale, salvo che particolari circostanze giustifichino la costituzione di contratti annuali rinnovabili, con provvedimento espresso e congruamente motivato, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 10 - PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI**

1. Qualora al termine del servizio risultasse necessario, al fine della realizzazione dello stesso, o perché nell'impossibilità di provvedervi altrimenti, il Comune, mediante apposito provvedimento motivato, potrà disporre, relativamente alle cooperative di tipo b):

- A) la proroga del contratto non superiore a 12 mesi;
- B) il rinnovo, pari alla durata iniziale del contratto.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3. del presente articolo, la proroga o il rinnovo sono disposti alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo stabilito nel contratto originario.

3. Il corrispettivo verrà rivalutato nei limiti dell'aumento risultante dagli indici suddetti di variazione calcolati dall'ISTAT.
4. Per le cooperative di tipo a) si applica la normativa in materia di contabilità pubblica vigente alla scadenza del contratto.
5. Non è consentita una seconda proroga o rinnovo.

#### **ART. 11 - VERIFICA E VIGILANZA**

1. Il Comune è tenuto all'esercizio della vigilanza sul rispetto del contratto, sull'andamento dell'attività oggetto dello stesso e all'attestazione dei risultati previsti dal progetto presentato rispetto agli obiettivi e alle linee progettuali indicate nello specifico provvedimento.
2. L'attività di vigilanza e di verifica deve essere esercitata attraverso visite periodiche anche non programmate presso le strutture di servizio e, ove è possibile, attraverso il contatto diretto con gli utenti e, per le cooperative di tipo b), il contatto diretto con i soggetti svantaggiati.
3. L'attività di vigilanza e di verifica deve essere tradotta in apposite relazioni trasmesse per notizia anche alla cooperativa.
4. I tempi e le eventuali modalità di verifica e vigilanza, anche aggiuntivi rispetto a quanto previsto ai commi precedenti, sono previsti nei contratti relativi alle specifiche attività.
5. Gli uffici competenti devono provvedere alla vigilanza e alla verifica anche richiedendo l'ausilio di altri soggetti pubblici competenti nelle singole attività, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi.

#### **ART. 12 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI**

1. Se il Comune accerta che lo svolgimento del servizio non è conforme al contratto, contesta l'inadempimento alla cooperativa, assegnando un congruo tempo per adempiere e/o fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, ovvero se non le ricevesse, il Responsabile diffida la cooperativa ad adempiere con assegnazione di un congruo termine, trascorso il quale senza esito, può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
2. Nel caso di precedente diffida e di successiva inadempienza il Comune procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente.
3. Nel provvedimento specifico devono essere previste le penalità, diverse dalla risoluzione, relative alle inadempienze contrattuali accertate.
4. Il contratto è risolto con semplice dichiarazione della parte che vi ha interesse anche nei seguenti casi:
  - A) grave e provato inadempimento della cooperativa idoneo a compromettere il risultato della gestione.
  - B) manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

- C) mancato adempimento di obbligazioni da parte del Comune correlate all'adempimento delle prestazioni da parte della cooperativa.
  - D) impossibilità sopravvenuta della prestazione della cooperativa a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
  - E) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione.
5. Per ogni controversia è competente il Foro di Genova.